N. 920/2002 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta in prima istanza, al n. 920/2002 R.G.

TRA

Parte_1 , *Parte_2* , *Parte_3* *Parte_4* e *Parte_5* , in qualità di eredi di *Persona_1* , *Parte_6* rapp.ti e difesi come da mandato in atti dagli Avv. [redacted] e [redacted]

ATTORI

CONTRO

CP_1 in persona del Sindaco *CP* rapp.to e difeso come da mandato in atti dagli Avv. [redacted] e [redacted]

CONVENUTO

NONCHÉ CONTRO

Controparte_3 , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa come da mandato in atti dall'Avv. [redacted]

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con atto di citazione regolarmente notificato, *Parte_1* , *Parte_2* , *Parte_3* *[...]* *Persona_1* e *Parte_6* , in proprio e nella qualità di eredi della madre *Persona_2* , chiamavano in giudizio il *Controparte_4* e l' *Controparte_5* al fine di ottenere la condanna di costoro al risarcimento dei danni patiti *iure proprio* e *iure hereditatis* per il sinistro accaduto alla madre il 10.09.2000 alle ore 10.00 circa. Era accaduto, infatti, che *Persona_2* era caduta, mentre percorreva a bordo della propria bicicletta [redacted] all'incrocio con [redacted] in una disconnessione del manto stradale non visibile poiché

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-767

colma di acqua. A causa dell'evento lesivo era stata ricoverata presso dell'Ospedale di *CP_1*, ove decedeva dopo circa quattro mesi di ricovero anche a causa delle errate cure mediche.

Con separate comparse di costituzione e risposta si costituivano in giudizio gli Enti convenuti, i quali contestavano la domanda attorea, chiedendone il rigetto perché infondata in fatto ed in diritto.

Alla prima udienza veniva concesso il termine per il deposito di note ai sensi della vecchia formulazione dell'art. 183 c.p.c. temporalmente vigente; in seguito il processo veniva dichiarato interrotto a causa della perdita della personalità giuridica della convenuta *Controparte_5* *[…]* e, una volta riassunto nei confronti della *CP_3*, venivano assegnati i termini per il deposito di memorie istruttorie.

Si costituiva, inoltre, *Parte_4*, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore *Parte_5*, eredi di *Persona_1*, nelle more deceduto e, al raggiungimento della maggiore età di *Pt_5*, entrambi si costituivano a mezzo dei difensori degli attori, mutati a seguito del decesso dell'Avv. [redacted] originario procuratore dei *Per_1*

Il processo veniva istruito a mezzo di prova orale e CTU, la quale veniva rinnovata in corso di giudizio ed, all'esito, veniva rinviato per p.c. e discussione orale all'udienza del 23.03.2017, rinviata al 14.09.2017 atteso il mancato deposito della CTU rinnovata e, ancora, all'udienza del 15.02.2018 ove, assegnata alla scrivente, la causa veniva trattenuta in decisione senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. su concorde richiesta delle parti, dato il pregresso deposito di note ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata per quanto di ragione e deve essere accolta unicamente nei confronti dell'*Con* convenuta per le motivazioni di seguito indicate.

Gli attori hanno agito per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale e materiale assumendo la responsabilità concorsuale di due eventi diversi, parimenti rilevanti nella causazione del danno alla madre *Persona_2*. Per la ricostruzione attorea, in particolare, ad un primo evento etiologicamente rilevante – dovuto ad omessa manutenzione del sedime stradale da parte del *Controparte_4* – si è "sommato" quello legato a condotte negligenti ed imperite dell'*Con* convenuta.

È noto che in tema di nesso causale tra una condotta illecita e il danno, un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, salvo il

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-767

contemperamento con il criterio della cosiddetta causalità adeguata sulla scorta del quale, all'interno della serie causale, occorre dare rilievo solo agli eventi che non appaiono - ad una valutazione *ex ante* - del tutto inverosimili, con la conseguenza che l'evento dannoso può essere ricondotto ad un determinato comportamento solo se esista un rapporto che integri gli estremi di una conseguenza possibile, alla stregua di un calcolo di probabilità statistica, dovendo l'evento apparire come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente.

Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato che "*In tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse*" (da ultimo Cass., 18753/2017).

Il Giudice di legittimità penale, che si è maggiormente soffermato su questa tematica, ha ritenuto sia "*configurabile l'interruzione del nesso causale tra condotta ed evento quando la condotta sopravvenuta innesca un rischio nuovo ed incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta*" (Cass., Sez. IV pen., n. 33329 del 05/05/2015; in termini analoghi v. anche Cass., Sez. IV pen., Sentenza n. 15493 del 10/03/2016; Cass., Sez. 4, Sentenza n. 25689 del 03/05/2016). D'altro canto, la giurisprudenza civile si è attestata in prevalenza sulla linea di principio secondo cui tutti gli antecedenti causali in mancanza dei quali non si sarebbe verificato l'evento lesivo assumono rilievo eziologico, abbiano essi agito in via diretta o soltanto mediata, salvo il temperamento normativo della "*causa prossima da sola sufficiente a produrre l'evento*". Non mancano pronunce che, con lo sguardo rivolto al concetto di giudizio probabilistico *ex ante*, hanno sposato *tout court* la teoria della causalità adeguata, aggiungendovi il consueto limite del caso fortuito inteso come *vis malor* (ovvero, meno esattamente, come mancanza di riprovevolezza del comportamento) ed esteso anche al fatto del terzo o della vittima dell'illecito, a condizione che il responsabile stesso non avesse l'obbligo di impedire l'evento (in questi sensi registrandosi, nella sostanza, un considerevole avvicinamento alla dottrina tedesca della signoria del fatto).

Sulla scorta di tali premesse metodologiche, il Tribunale ritiene che la domanda risarcitoria degli eredi della *Per_2* debba essere accolta unicamente nei confronti dell'*Con* di *CP_1*.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-767

Gli attori, infatti, vorrebbero far discendere dalla caduta della madre avvenuta per una disconnessione del manto stradale – evento pacificamente avvenuto ed accertato in corso di causa – il risarcimento dei danni per il decesso della stessa che è avvenuto, tuttavia, a causa di un evento del tutto imprevedibile e non ascrivibile al *Controparte_4* rappresentato dall'infezione nosocomiale contratta dalla madre in occasione del ricovero e degli interventi chirurgici da questa subiti. Ora, è ben vero che la *Per_2* è stata ricoverata a causa della caduta avvenuta il 10.09.2000 ma è altrettanto assodato, per quanto si dirà a breve, che non è per la caduta che è deceduta. In altri termini, la disconnessione del manto stradale e il ruzzolone che ne è derivato sono degradate a mere occasioni dell'evento lesivo, posto che è l'infezione ad aver innescato "*un rischio nuovo ed incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta*".

Tale aspetto è emerso pacificamente in entrambe le CTU espletate in corso di causa, posto che ambedue hanno escluso che il decesso sia avvenuto per l'unico evento che, nella serie causale che ha condotto alla dipartita della *Per_2* poteva essere ancora addebitabile al *CP_4* in quanto conseguenza prevedibile *ex ante* della caduta, ovvero l'intervento chirurgico effettuato nella struttura ospedaliera. In altri termini, (anche) il *CP_4* poteva essere chiamato a risarcire il danno qualora l'operazione al ginocchio fosse stata errata (ma, come chiarito, così non è) poiché tale prestazione sanitaria rientrava tra le conseguenze non inverosimili della caduta o, con terminologia usata dalla Corte di legittimità non rappresentava un rischio incongruo "*rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta*".

In conclusione, la domanda attorea è da rigettare nei confronti del *Controparte_4* .

Ciò premesso, dunque, deve analizzarsi la responsabilità del nosocomio *CP_6* .

L'*Con* convenuta, infatti, è stata chiamata per risarcire il danno derivante da condotte imperite e violative delle *leges artis* in materia da parte dei medici che hanno avuto in cura *Persona_2* , nonché a causa dell'infezione nosocomiale che l'ha afflitta e che ne ha cagionato il decesso.

Sul punto, la seconda CTU espletata in corso di causa ha ripercorso l'*iter* clinico affrontato dalla signora *Per_2* la quale è entrata in ospedale il 10.09.2000 (data della caduta) per una frattura al ginocchio sinistro ed ivi è rimasta ricoverata fino al 12.01.2001, data in cui veniva dimessa per essere nuovamente ricoverata il 21.01.2001 fino al [redacted] quando decedeva.

Orbene, l'analisi del perito ha consentito di appurare – con una motivazione condivisa dal Tribunale poiché l'indagine si presenta dettagliata e fondata sugli atti presenti nel fascicolo – che

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-767

"*L'intervento ortopedico effettuato in data 20 settembre 2000 è da ritenersi indicato sulla scorta del quadro clinico presentato dalla paziente (frattura incassata del piatto tibiale sinistro, associata a frattura della testa peroneale). Dal verbale operatorio, dattiloscritto e pur carente dei tempi di esecuzione chirurgica, non emergono elementi di criticità in merito alla fase esecutiva dello stesso. Nel post-operatorio (in data 09.10.2000, circa 19 giorni dopo la procedura chirurgica ed in costanza di ricovero) risulta evidenziatosi un quadro di infezione della ferita chirurgica, sostenuta dapprima da Staphylococcus Aureus, con successiva sovrapposizione di Pseudomonas Aeruginosa. Tale infezione è classificabile, sulla scorta della localizzazione, delle tempistiche di manifestazione e degli agenti microbiologici coinvolti, quale infezione di sito chirurgico. Il quadro clinico della paziente si è successivamente complicato con positivizzazione di emocoltura per Staphylococcus chromogenes, con sviluppo di un quadro settico*".

In altri termini, il CTU conclude ascrivendo "*la causa di morte della Sig.ra* *Persona_3* *in un quadro di disfunzione multiorgano (segnatamente ischemia intestinale e splenica) in paziente con stato settico ad etiopatologia non meglio indagata dai sanitari (non eseguiti esami microbiologici sui reperti operatori; non effettuate emocolture). Seppur in carenza del dato microbiologico, stante le caratteristiche cliniche della paziente e l'evoluzione del quadro clinico desumibile dalla documentazione sanitaria, tale quadro settico è da ritenersi sostenuto da un'infezione correlata all'assistenza (infezione di sito chirurgico e sistemica), occorsa durante il ricovero chirurgico dal settembre 2000 presso l'Ospedale* *Org_1* *di* *CP_1*".

Stanti tali conclusioni peritali, dunque, deve rilevarsi che la struttura sanitaria "*risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale*" (così Cass., sentenza n. 1620 del 03/02/2012).

Dunque, in ragione della natura contrattuale del rapporto sottostante, l'onere della prova che l'insuccesso non sia dipeso da mancanza di diligenza (e, soprattutto, di perizia professionale specifica) incombe a carico dell'Ente ospedaliero. In tale contesto, l'oggetto dell'obbligazione assunta dalla struttura ospedaliera non è costituito semplicemente dalla prestazione medica dei propri dipendenti, ma da una più complessa prestazione, definita come assistenza sanitaria, oggetto di un contratto atipico, inquadrabile nella categoria della *locatio operis*. A carico della medesima struttura sanitaria gravano, infatti, prestazioni non solo di diagnosi e cura, ma anche di tipo organizzativo, connesse all'assistenza postoperatoria, alla sicurezza delle attrezzature, dei

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-767

macchinari, alla vigilanza ed alla custodia dei pazienti, oltre prestazioni più propriamente riconducibili al contratto di albergo. L'attività medica costituisce quindi solo un momento di una più complessa prestazione ed il danno non sempre è conseguenza dell'errore del singolo operatore, ma talvolta anche del comportamento di più soggetti.

In applicazione di tutti i suesposti principi va, dunque, esaminata la domanda attorea tenendo conto che era onere degli attori dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico professionali rese dalla struttura convenuta, restando, invece, a carico di quest'ultima la prova che le medesime prestazioni erano state eseguite in modo diligente e che i problemi lamentati erano stati determinati da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile.

Tutto ciò premesso va rilevato che è incontestato tra le parti ed è documentalmente provato che la *Per_2* venne ricoverata presso l' *CP_7* *Org_1* di *CP_1* il 10.09.2000 ed ivi venne sottoposta il 20.09.2000 ad intervento chirurgico di artoprotesi di ginocchio sinistro. Sicchè può ritenersi dimostrata la conclusione del contratto atipico di spedalità tra la *Per_2* e la struttura convenuta.

Va, peraltro, ribadito che per la sussistenza della responsabilità professionale medica è necessario preliminarmente, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 c.c., che il paziente alleghi il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta dei sanitari, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento degli stessi. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto.

Con specifico riferimento alle ipotesi in cui l'eziologia dei danno sia ricondotta alla contrazione di una patologia infettiva in ambiente ospedaliero – cd. infezione nosocomiale - applicando il ricordato criterio di riparto dell'onere probatorio graverà sulla struttura sanitaria convenuta, una volta che sia stato accertato il nesso causale tra il lamentato pregiudizio e l'infezione *de qua*, l'onere di dimostrare di avere diligentemente adempiuto la "prestazione" offerta al paziente, anche sotto il profilo dell'adozione, ai fini della salvaguardia delle condizioni igieniche dei locali e della profilassi della strumentazione chirurgica eventualmente adoperata, di tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e delle *leges artis* onde scongiurare l'insorgenza di patologie infettive a carattere batterico; nonchè della prestazione, ad opera del proprio personale medico,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-767

del necessario e doveroso trattamento terapeutico successivo all'eventuale contrazione dell'infezione da parte del paziente.

Nel caso di specie emerge dalla documentazione versata in atti e dall'accertamento tecnico del CTU che la Per_2 in seguito alla caduta, riportava "*frattura incassata del piatto tibiale, estesa al condilo esterno ed incrinatura del suo condilo mediale. Frattura della testa peroneale. Sospetta infrazione del condilo femorale mediale. Sublussazione femoro-tibiale*" per la quale veniva sottoposta in data 20.9.2002 ad detto intervento chirurgico di osteoprotesi cementata; già in data 9 ottobre, effettuato "*esame colturale ferita chirurgica*", questo risultava positivo per Staphylococcus Aureus Penicillina resistente, a cui si sommava la Pseudomonas Aeruginosa.

Da tanto consegue che può essere affermato, con credibilità logica, che l'infezione che ha portato al decesso della Per_2 sia stata contratta mentre la stessa era degente in ospedale. Il CTU, infatti, prendendo atto delle condizioni fisiche della Per_2 "*(anamnesi positiva per cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, diabete mellito)*" giunge ad affermare che "*l'infezione correlata all'assistenza è da ritenersi, in termini di probabilità qualificata, concausalmente efficiente nel determinismo del decesso*".

Ciò posto ed esaminando anche il profilo della colpa deve rilevarsi che la struttura sanitaria convenuta era gravata dall'onere di dimostrare di avere adottato le cautele prescritte dalla vigente normativa in tema di preservazione delle condizioni igieniche dei locali destinati all'effettuazione degli interventi chirurgici ed al ricovero dei pazienti e di sterilizzazione e profilassi preventiva della strumentazione adoperata. Sul punto, per converso, lo stesso CTU non ha mancato di evidenziare che "*Il diario clinico, che evidenzia grossolane carenze compilative, non permette di esprimere un motivato giudizio in merito alla gestione clinica di tale complicanza infettiva: vi è infatti carenza della descrizione della ferita chirurgica nei giorni successivi all'intervento, ciò non permettendo di valutare l'idoneità dei provvedimenti terapeutici effettuati con riferimento alle tempistiche di attuazione dei provvedimenti intrapresi*". A tale prima condotta negligente dell'Con si aggiunge quella relativa alle dimissioni della paziente, ritenute dal perito "*intempestive rispetto alle evidenze cliniche presentate dalla paziente*".

Ciò premesso, dunque, deve ora essere analizzata la domanda risarcitoria avanzata dagli attori.

Costoro, infatti, hanno agito per il risarcimento del danno da perdita del congiunto, c.d. danno *iure proprio* da perdita del rapporto parentale, nonché per il danno "*biologico da morte non istantanea che iure hereditatis spetta a tutti gli eredi*", c.d. danno tanatologico, nonché per la voce di danno

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-767

morale "*spettante alla vittima che iure hereditatis si trasmette agli eredi istanti*" (si vedano, sul punto, le conclusioni dell'atto introduttivo ed il foglio di precisazioni delle conclusioni depositato all'udienza del 5.04.2016).

Con riferimento alle somme dovute ai prossimi congiunti superstiti "iure proprio" in caso di danno da decesso, occorre fare riferimento alle sentenze a Sezioni Unite della Suprema Corte del 2008 (tra cui Cass. n. 26972/2008; Cass. n. 26973/2008; Cass. n. 26974/2008; Cass. n. 26975/2008), che hanno ribadito principi già introdotti in materia di danno da uccisione di un familiare individuando i familiari quali vittime dirette di un pregiudizio alla serenità familiare in violazione di diritti di tutela costituzionale, quali sono quelli previsti dagli artt. 2 e 29 Costituzione.

Nel procedere alla quantificazione del danno subito *iure proprio* patito dai figli (ivi incluso *Per_1 […]*, a cui sono subentrati moglie e figlio in quanto eredi) occorre pertanto riferirsi non già alle tabelle del Tribunale di Lecce (esplicitamente richiamate nell'atto di citazione del 2002) ma all'ambito delle forcelle minime e massime previste dalle tabelle di Milano, che prevedono in favore dei figli, in caso di morte di uno dei genitori, un risarcimento che varia da un minimo di euro 163.990,00 ad Euro 327.990,00, pacificamente ritenute criterio univoco sul territorio nazionale per la quantificazione del danno risarcibile. Tra le variabili deve considerarsi, in primo luogo l'età del *de cuius*, non potendosi equiparare, ad esempio, il decesso di persona di 30-40 anni che lascia figli in tenera età, con quella di persona settantaseienne, come nel caso in esame, con figli già adulti, e correlativamente dell'aspettativa di vita del *de cuius* comprensibilmente ridotta, essendo evidente che diverso è il risarcimento spettante per decesso di una giovane vita rispetto a quello, pur sempre doloroso, di una persona anziana.

È noto, infatti, che il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, "*dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare*" (così Cass., 4253/2012), danno che "*dev'essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice. Tali criteri devono tener conto dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia. La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie*" (Cass., 10107/2011) mediante ricorso a valori tabellari.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-767

Alla luce di tanto, quindi, l'*Con* di *CP_1* va condannata a corrispondere, a ciascun figlio, euro 163.990,00 a titolo di risarcimento del danno *iure proprio* per il decesso della madre.

Su detta somma, devalutata al momento del fatto e progressivamente rivalutata secondo gli indici *Org_2* fino alla decisione, sono dovuti gli interessi fino alla decisone; con la sentenza il debito di valore si trasforma in debito di valuta e sono dovuti gli interessi dalla decisione al saldo.

Inoltre, l'*Con* convenuta, per quanto innanzi detto, va condannata al risarcimento del danno materiale pari ad euro 4.880,52 poiché è risultato provato che gli attori hanno sostenuto le spese narrate nell'atto di citazione.

Viceversa, devono essere rigettate le ulteriori domande avanzate dagli attori, *sub* specie di risarcimento del danno c.d. tanatologico e danno morale da sofferenza patita dalla vittima primaria del sinistro, *i.e.* *Persona_2* .

Quanto al danno terminale va rilevato che questo pregiudizio presuppone la coscienza di sé: esso pertanto è risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente. In difetto di tale consapevolezza, pertanto, non è neppure concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni. La giurisprudenza della Suprema Corte ha infatti chiarito che "*La paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali, è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente; in difetto di tale consapevolezza non è nemmeno concepibile l'esistenza del danno in questione, a nulla rilevando che la morte sia stata effettivamente causata dalle lesioni*" (così Cass., Sez. III, 13-06-2014, n. 13537; conf. Cass. civ. Sez. III, 22-02-2012, n. 2564)".

Nel caso in esame, non essendo emersa tale consapevolezza, la domanda deve essere rigettata. Parimenti, non merita accoglimento la domanda di risarcimento *iure successionis* del danno "morale" patito dalla madre posto che, al di là del *nomen iuris* a cui sono ricorsi gli attori, tale sofferenza soggettiva e patema d'animo è sostanzialmente sovrapponibile alla posta di danno risarcitoria pocanzi analizzata e rigettata.

In relazione alle spese di lite, il Tribunale evidenzia che l'art. 92 c.p.c, nella formulazione applicabile, *ratione temporis*, al presente giudizio, introdotto con atto di citazione notificato in data 1-4.03.2002 (ossia nella formulazione anteriore alla riforma normativa introdotta con la L. n. 263/2005, in vigore dall'1.3.2006 ed applicabile ai procedimenti introdotti dopo tale data), così

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-767

disponeva: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, anche parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

La genericità dell’espressione “giusti motivi” legittimava l’esercizio del potere di compensare le spese tanto in relazione al merito del giudizio, quanto in considerazione della condotta processuale delle parti (Cass., 3911/1987; Cass., 12108/1998).

Nella vigenza dell’art. 92 c.p.c, nella formulazione precedente alla detta riforma, la giurisprudenza dominante riteneva che l’esercizio del potere del giudice di compensare le spese era assolutamente discrezionale e non richiedeva specifica motivazione, restando incensurabile in sede di legittimità, salvo che fosse violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi ai sensi del citato art. 92 c.p.c. fosse accompagnata dall’indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza od la evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto (cfr., Cass., 22541/2002).

La giurisprudenza di legittimità affermava che il riferimento a “giusti motivi” di compensazione denotava che il giudice aveva tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale si evinceva dalle statuizioni relative al punti della controversia e l’esistenza di ragioni che giustificavano la compensazione andava posta in relazione e doveva essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l’inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese (Cass.,3282/2006).

Anche l’orientamento giurisprudenziale più rigoroso, che richiedeva un adeguato supporto motivazionale al provvedimento di compensazione delle spese per “giusti motivi”, precisava che, a tal fine, non era necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso fossero chiaramente ed inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (cfr., Cass., 17868/2009).

Tanto premesso, il Tribunale ritiene di compensare per metà le spese del giudizio tra gli attori e l’*Con* convenuta, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, ponendo la restante metà a carico dell’*Con* ed in favore dei procuratori degli attori dichiaratisi antistatari. Viceversa, alla luce del fatto che gli attori sono integralmente soccombenti rispetto alla domanda risarcitoria avanzata nei confronti del *Controparte_4* , il Tribunale ritiene di porre le spese di lite a carico degli attori ed in favore dell’Ente pubblico convenuto. Le spese vengono pertanto liquidate in dispositivo

Dall’archivio dell’Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-767

come sopra ripartite, sulla scorta dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, in base al *decisum* ed alle attività processuali concretamente espletate dalle parti.

Le spese di CTU, viceversa, si pongono in solido in capo agli attori ed all'*Con* convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

a) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da *Parte_1*, *Parte_2*, *Parte_3* *Parte_6*, *Parte_4* e *Parte_5* (questi ultimi quali eredi di *Persona_1*) nei confronti dell' *CP_3* e per l'effetto condanna l' *CP_3* a corrispondere a ciascun figlio di *Persona_2* euro 163.990,00 a titolo di risarcimento del danno *iure proprio* per il decesso della madre ed euro 4.880,52 a titolo di danno materiale, oltre interessi come in motivazione;

b) rigetta ogni ulteriore domanda attorea;

c) condanna l'*Con* di *CP_1* alla rifusione della metà delle spese di lite in favore dei procuratori di parte attrice, quantificate in euro 9.000,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;

d) condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore del *Controparte_4*, quantificate in euro 12.000,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;

e) pone definitivamente in solido a carico degli attori e dell'*Con* convenuta le spese di CTU.

Lecce, 20/02/2018

Il Giudice

Dott.ssa Eleonora Guido

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-767